

## **Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la designazione a membro del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio**

### **Funzioni dell'Ufficio**

La legge 24 dicembre 2012, n. 243, al Capo VII prevede l'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), e ne disciplina funzioni e composizione (Allegato A).

Le funzioni svolte dall'Ufficio concernono, secondo quanto stabilito dalla legge n. 243 analisi, verifiche e valutazioni relative, oltre che alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, all'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggior rilievo, agli andamenti di finanza pubblica ed all'osservanza delle regole di bilancio, all'attivazione ed all'utilizzo del meccanismo correttivo ed agli scostamenti rilevanti dagli obiettivi derivanti da eventi eccezionali, alla sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo ed ad ulteriori temi economico-finanziari rilevanti.

### **Composizione**

L'Ufficio ha sede presso le Camere ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Esso è composto da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere nell'ambito di un elenco di dieci soggetti con competenza a livello sia nazionale che internazionale in materia di economia e finanza pubblica indicati dalle Commissioni bilancio di ciascuna Camera, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. I membri del Consiglio, la cui carica è incompatibile con qualsivoglia attività professionale o di consulenza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.243 del 2012, durano in carica sei anni, salvo che siano revocati per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, e non possono essere confermati.

### **Procedure per la selezione dei nominativi**

Le procedure e le modalità per la selezione dei nominativi sono state definite dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta dei Presidenti della 5° Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica e della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati che hanno acquisito l'avviso dei rispettivi Uffici di Presidenza allargati ai rappresentanti dei Gruppi, e previo assenso delle rispettive Giunte per il Regolamento. Tali procedure prevedono che, per la selezione non concorsuale dei nominativi, gli interessati, in possesso dei requisiti di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale, inviino entro il 20 gennaio 2014 le

manifestazioni di interesse, corredate della documentazione richiesta, al seguente indirizzo di posta elettronica con richiesta di conferma di lettura : [upb@camera.it](mailto:upb@camera.it).

I soggetti che inviano la manifestazione di interesse devono aver svolto, nei venti anni antecedenti la presentazione della stessa per almeno dieci anni, funzioni relative alle materie individuate dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 24 dicembre 2012, n. 243, (vedi Allegato A) all'interno di istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali.

I soggetti che presentano la manifestazione di interesse devono:

- a) inviare un *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, completo di clausola di autocertificazione e di autorizzazione alla pubblicazione e al trattamento dei dati in esso contenuti, ad esclusione dei dati sensibili, e corredato da una dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico, debitamente sottoscritta e accompagnata da copia di un valido documento di identità;
- b) possedere al momento della presentazione della manifestazione di interesse, i requisiti di seguito indicati, attestati da apposita autocertificazione:
  - 1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e godimento dei diritti civili e politici;
  - 2) non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione italiana o di un paese dell'Unione europea o di un organismo internazionale per persistente insufficiente rendimento;
  - 3) non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione italiana o di un paese dell'Unione europea di cui alla normativa vigente;
  - 4) possesso di diploma di laurea o titolo equivalente ai sensi della normativa vigente;
  - 5) non incorrere nelle condizioni richiamate all'articolo 38, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *m-ter*) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (vedi Allegato B);
  - 6) dichiarare di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione alle funzioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio e non avere carichi pendenti risultanti dal casellario giudiziale;
  - 7) possedere una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; in caso di cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione europea possedere altresì l'ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti preclude la possibilità di partecipare alla selezione.

Costituisce condizione ostativa alla presa in considerazione della manifestazione di interesse:

- a) l'essere membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o consiglieri di enti locali;
- b) far parte di compagini di governo;
- c) essere in condizione di conflitto di interesse in relazione alle funzioni attribuite all'UPB o versare in situazioni in grado di incidere sulla piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione richieste;
- d) ricoprire cariche di vertice o detenere partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) [ vedi Allegato C] in società partecipate dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

Le condizioni ostative richiamate devono essersi verificate alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Ai *curricula* dei soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse rispondente ai requisiti richiesti e che non incorrono nelle condizioni ostative sopra richiamate è data pubblicità sui siti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché sul sito del Parlamento italiano.

Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, una volta definito dalle competenti Commissioni parlamentari l'elenco di dieci nominativi, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, procedono alla costituzione del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed alla nomina del Presidente.

Si allegano al presente Avviso:

Allegato A  
Allegato B  
Allegato C

## ***Allegato A***

*Legge 24 dicembre 2012, n. 243, Capo VII*

### **Capo VII**

#### **Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio**

##### **Art. 16** *Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio*

1. È istituito, ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1*, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.

2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale. Al Presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al Presidente.

3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.

4. Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio, previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

**Art. 17** *Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio*

1. L'Ufficio seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.

2. Il personale dell'Ufficio è composto da:

a) personale assunto dall'Ufficio attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;

c) personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.

3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. L'Ufficio può restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all'assenso dell'Ufficio.

4. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale dell'Ufficio non può superare il limite di trenta unità. Decorso tale termine, la dotazione di personale non può superare complessivamente le quaranta unità.

5. Al funzionamento dell'Ufficio sovrintende un Direttore generale, con specifica competenza ed esperienza in materia di economia e finanza pubblica, nominato dal Presidente nell'ambito del personale di cui al comma 2.

6. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.

**Art. 18** *Funzioni dell'Ufficio*

1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:

a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;

b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;

c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;

d) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;

e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;

f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.

2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso le Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.
3. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio.
4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle attività, che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il programma annuale delle attività nonché le analisi e i rapporti di cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ufficio
5. Il Consiglio può istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'Ufficio.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate.

#### **Art. 19** *Dotazione finanziaria dell'Ufficio*

1. A decorrere dall'anno 2014, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.
2. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ***Allegato B***

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

### *Art. 38 Requisiti di ordine generale*

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa

individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; .

### *Allegato C*

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.52.

#### *Art. 120 Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti*

1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.

2-bis. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.

4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;

b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio;

c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;

- d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico;
- d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
- d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.